

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA E DI INCARICHI POST-DOC AI SENSI DEGLI ARTT 22 E 22-BIS DELLA LEGGE 240/2010

*Emanato con DR rep. 4617/2025 del 10 novembre 2025
In vigore dal 25 novembre 2025*

TITOLO I - FINALITÀ E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - per Struttura: i Dipartimenti, le Aree e i Centri di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova;
 - per Responsabile scientifico: il responsabile del progetto di ricerca;
 - per Referente dell'incarico post-doc: il docente referente per la posizione;
 - per docenti dell'Ateneo: i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
 - per esperti nella materia: esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e competenze;
 - per **contratto di ricerca**: un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato di durata biennale stipulato ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 ai fini dell'esclusivo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca;
 - per proroga del contratto di ricerca: il prolungamento della durata dell'originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
 - per rinnovo del contratto di ricerca: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente;
 - per **incarico post-doc**: un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato di durata almeno annuale stipulato ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - per proroga dell'incarico post-doc: il prolungamento della durata dell'originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario, per una durata complessiva fino a tre anni.
2. Nel presente regolamento tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate rispetto ad un genere devono intendersi riferite a tutti i generi.

Art. 2 – Tipologie contrattuali

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 22 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 e dell'art 22-bis della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 5 giugno 2025 n. 79 e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione:
 - a) dei titolari di contratti di ricerca a tempo determinato;

- b) dei titolari di incarico post-doc a tempo determinato.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed i titolari delle due tipologie contrattuali è di tipo subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ed è regolato esclusivamente dalle previsioni degli articoli 22 e 22-bis della Legge 240/2010, dal presente regolamento e dal contratto di lavoro sottoscritto. Per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale si fa riferimento a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente, dalle disposizioni in materia di lavoro subordinato.
 3. I contratti di ricerca e gli incarichi post-doc stipulati dall'Ateneo possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni oppure con fondi di bilancio.

TITOLO II - CONTRATTI DI RICERCA di cui all'art. 22 della L. 240/2010 come modificato dalla L. 79/2022

Art. 3 – Durata dei contratti

1. Il contratto di ricerca ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute certificati secondo la normativa vigente.

Art. 4 – Trattamento economico

1. Ai titolari dei contratti di ricerca spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010. Il trattamento economico va definito ex ante in ragione della complessità del progetto di ricerca e dell'impegno e delle competenze richieste, secondo i seguenti due livelli retributivi:
 - livello base: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. La valorizzazione economica dei livelli indicati al comma 1, nonché la definizione di ulteriori livelli economici intermedi, è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, fermo restando che non è possibile superare il livello massimo sopra indicato.

Art. 5 – Procedura di attivazione

1. L'attivazione del contratto di ricerca è proposta dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca e approvata a maggioranza assoluta dei presenti dal Consiglio della Struttura nella composizione riservata a professori e ricercatori.
2. Nella delibera di attivazione la Struttura individua:
 - a) il numero di contratti e la sede principale dell'attività;
 - b) la copertura finanziaria del contratto e i fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto, inclusi gli oneri a carico Ente;
 - c) il progetto di ricerca e le specifiche funzioni che il titolare del contratto dovrà svolgere oppure, in alternativa, l'ambito scientifico di riferimento all'interno del quale i candidati dovranno sviluppare e presentare una propria proposta progettuale;
 - d) le eventuali attività di ricerca da svolgersi presso Strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare, inclusa la tesi di dottorato, ove presentata, e altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore a 10, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - f) il Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - g) il Gruppo Scientifico-Disciplinare;
 - h) il Settore Scientifico Disciplinare o più Settori Scientifici Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico disciplinare;
 - i) le modalità e i criteri di selezione, inclusa la previsione di una prova orale;
 - j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
 - k) l'eventuale accertamento, per i candidati stranieri, della conoscenza della lingua italiana;
 - l) l'importo del contratto al lordo degli oneri a carico dell'ente, individuato secondo quanto indicato al precedente art. 4;
 - m) i requisiti di ammissione alla selezione così come previsti dall'art. 7;
 - n) i pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui alle lettere da a) a d) del successivo art. 8. Il peso della prova orale non può essere superiore ai 40 centesimi.

Art. 6 – Bando di selezione

1. Il Rettore o suo delegato provvede all'emanazione del bando di selezione. Il bando deve contenere oltre a quanto previsto all'art 5:
 - il termine di 25 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - data, ora e luogo (in presenza o telematica) della prova orale. In assenza il bando dovrà prevedere il termine minimo di comunicazione per la prova orale di cui al successivo art.10 comma 2;
 - il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell'Ateneo e della Struttura, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 7 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo Ufficiale dell'Università.
3. Nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, il percorso di dottorato deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarato il riconoscimento ai fini accademici.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'Art. 24 della Legge 240/2010 (RTT);
 - c) coloro che abbiano fruito di contratti di ricerca, di incarichi post-doc, di incarichi di ricerca o di contratti da RTT, anche in atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Rettore o suo delegato può disporre in qualunque momento con decreto motivato l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 8 – Elementi di valutazione della selezione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati.

2. Gli elementi di valutazione dei candidati sono i seguenti:
 - a) innovatività e qualità della eventuale proposta progettuale presentata riferita all'ambito di ricerca oggetto della selezione (solo nel caso in cui il bando richieda ai candidati la presentazione di un proprio progetto di ricerca);
 - b) curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all'attinenza con i contenuti del progetto di ricerca;
 - c) pubblicazioni scientifiche e altri prodotti documentabili della ricerca, con particolare riferimento all'attinenza con i contenuti del progetto di ricerca;
 - d) colloquio orale, utile a verificare l'attitudine del candidato alla ricerca.

Art. 9 – Commissione giudicatrice

1. Alla scadenza del bando, il Consiglio della Struttura designa i componenti della Commissione e ne attesta la comprovata esperienza nella materia oggetto del bando.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori interni o esterni, o di ruolo equivalente nel caso di membri provenienti dall'estero, o da esperti nella materia, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Rettore o suo delegato ed i nominativi sono pubblicati per 30 giorni sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito web di Ateneo e sul sito internet della Struttura.
4. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - i contrattisti di ricerca e i titolari di incarico di ricerca o di incarico post-doc, fatti salvi i casi in cui il conferimento del contratto o dell'incarico post-doc sia avvenuto ai sensi degli artt. 13 e 32 del presente Regolamento;
 - coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - i Professori ordinari e associati che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 10 – Procedura di selezione

1. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri per la valutazione degli elementi previsti all'art. 8 del presente regolamento. I criteri adottati e il contenuto della prova orale sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Università, al sito web di Ateneo, e al sito internet della Struttura per almeno sette giorni e comunque fino alla

data prevista per lo svolgimento della prova orale.

2. Qualora la data della prova orale non sia già prevista dal bando, il preavviso deve essere di almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del verbale di definizione dei criteri.
3. Successivamente alla definizione dei criteri la Commissione prende visione delle domande ammesse e, verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun commissario, procede alla valutazione comparativa dei candidati, attribuendo i punteggi agli elementi da a) a c) dell'articolo 8, ed espleta successivamente la prova orale pubblica.
4. La mancata presentazione alla prova orale o il mancato collegamento in via telematica sono considerati rinuncia alla selezione.
5. Nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 8, la Commissione prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN, nonché altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando.
6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 60 centesimi e redige la lista dei candidati valutati positivamente con relativo punteggio.
7. La condizione di essere collocato nella lista dei candidati valutati positivamente in una procedura di selezione non costituisce titolo per successive procedure di selezione. In caso di parità di merito la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.
8. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale. I colloqui con i candidati possono svolgersi in presenza o in modalità telematica e la modalità di svolgimento dei colloqui, stabilita dalla Commissione, deve essere la medesima per tutti i candidati. È, tuttavia, possibile che in casi eccezionali di forza maggiore, se adeguatamente motivati, la Commissione possa preventivamente autorizzare, dandone atto nei verbali, il collegamento telematico ai candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale. Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere i colloqui in presenza, uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento della prova orale.

Nel caso in cui i candidati dovessero svolgere la prova orale con modalità telematica deve, comunque, essere assicurata l'identificazione certa del candidato.

Art. 11 – Accertamento regolarità degli atti

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore o suo delegato può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore o suo delegato, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le

procedure di individuazione indicate all'articolo 9 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. La regolarità degli atti è accertata con decreto del Rettore o suo delegato entro trenta giorni dalla consegna dei verbali sottoscritti dai commissari. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore o suo delegato rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
3. Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato per 30 giorni all'Albo Ufficiale dell'Università, al sito web di Ateneo e al sito internet della Struttura.

Art. 12 – Candidati valutati positivamente

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti della selezione, in caso di rinuncia o dimissioni del vincitore o per sopravvenute esigenze di assunzione nell'ambito dello stesso progetto di ricerca, la Struttura che ha richiesto la selezione, può stipulare un contratto di ricerca con uno o più candidati valutati positivamente nella stessa selezione.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si segue l'ordine decrescente del punteggio finale purché tale punteggio sia superiore alla soglia limite indicata nel bando.

Art. 13 – Conferimento di contratti di ricerca su procedure di selezione svolte da altri enti

1. Le Strutture possono proporre di conferire un contratto di ricerca ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici.
2. In questo caso è competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberare, su proposta della Struttura proponente, di conferire il contratto di ricerca ai vincitori della selezione, secondo le specifiche regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando anche in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato. Nello specifico, qualora le regole dell'ente finanziatore lo prevedano, il responsabile scientifico potrà coincidere con il titolare del contratto di ricerca e le relazioni tecnico-scientifiche sull'attività di ricerca potranno essere presentate all'ente finanziatore, se previste, con le modalità e le scadenze da questo definite.
3. Analogamente tale procedura può essere utilizzata per conferire contratti di ricerca a candidati che sono risultati assegnatari di "Seal of Excellence" o equivalenti a valere sui fondi dell'Ateneo o della Struttura.
4. Nei casi di conferimento di un contratto di ricerca ai sensi del presente articolo il Direttore della Struttura è il Referente per la posizione.

Art. 14 – Contratto e attività del titolare

1. L'assunzione del titolare del contratto di ricerca avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato predisposto dall'Ateneo. Tale contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal Rettore o suoi delegati e dal titolare del contratto.
2. Il contrattista potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla lista dei candidati valutati positivamente.
3. Il contratto di lavoro, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti della procedura. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente.
4. Il contratto deve contenere:
 - a) la tipologia del contratto ed il regime di impegno a tempo pieno;
 - b) l'individuazione del progetto di ricerca, Gruppo e Settore scientifico-disciplinare di riferimento, le specifiche funzioni che il titolare del contratto dovrà svolgere e la sede principale di svolgimento dell'attività;
 - c) l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
 - d) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
 - e) l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a due mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) le specifiche attività di ricerca che il titolare del contratto è chiamato a svolgere se è previsto che vengano esercitate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
 - h) le cause di cessazione del rapporto di lavoro;
 - i) il nominativo del Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - j) l'impegno al rispetto del codice di comportamento dell'ateneo, del codice etico dell'ateneo e del codice per l'integrità della ricerca dell'ateneo.
5. Qualora, per le esigenze della ricerca, il titolare del contratto di ricerca svolga attività presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
6. Il titolare del contratto è tenuto a svolgere personalmente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
7. La prestazione lavorativa del titolare del contratto si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa. Il Responsabile scientifico può individuare particolari modalità di svolgimento della prestazione.
8. Al fine di verificare la rendicontazione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare del contratto, è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.
9. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. Il contratto di ricerca non dà luogo a diritto di accesso a posizioni di ruolo.

Art. 15 – Proroga del contratto di ricerca

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, la Struttura che ha conferito il contratto di ricerca, verificata la disponibilità finanziaria, può, su proposta del Responsabile scientifico e con il consenso dell'interessato, deliberare la proroga del contratto, fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010.
3. La richiesta di proroga del contratto, deliberata dal Consiglio della Struttura, è trasmessa all'ufficio competente dell'Amministrazione Centrale almeno un mese prima della scadenza del contratto stesso.
4. La proroga è sottoscritta dal Rettore o suoi delegati e dal contrattista.

Art. 16 – Rinnovo del contratto di ricerca

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010.
3. La richiesta di rinnovo del contratto è deliberata dal Consiglio della Struttura, previa verifica della disponibilità finanziaria ed è trasmessa all'ufficio competente dell'Amministrazione Centrale almeno un mese prima dell'avvio del rinnovo del contratto stesso.
4. Il rinnovo è sottoscritto dal Rettore o suoi delegati e dal contrattista.

Art.17 – Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è regolato esclusivamente dall'art. 22 della Legge 240/2010, dal presente Regolamento e dal contratto di lavoro individuale. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e assicurativo si fa riferimento a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Ai titolari di contratti di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno e delle competenze richieste nella misura riportata nel bando di selezione. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.
4. Per congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 3/1957, dalla Legge n. 300/1970, dal D.Lgs. 151/2001 e dalle specifiche norme che regolano la materia per i lavoratori dipendenti.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suoi delegati.
6. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 18 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Il contratto di ricerca non è compatibile:
 - a) con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
 - c) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) con la titolarità di altri contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, di incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della Legge 240/2010, di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 240/2010;
 - e) con la titolarità di contratti di ricercatore in tenure track di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - f) con altre attività di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
 - g) con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università;
 - h) con lo svolgimento di attività didattiche all'interno dell'Ateneo ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010.
2. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui al precedente comma, lo svolgimento di incarichi esterni può avvenire previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere del Responsabile scientifico o del Direttore della Struttura, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività della Struttura e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il titolare di contratto di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata del rapporto lavorativo con l'Ateneo, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 19 – Accesso alle strutture sanitarie per attività di ricerca

1. Nel caso in cui l'attività di ricerca del titolare di contratto di ricerca o parte di essa debba svolgersi presso Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini dell'accesso alle stesse occorre dare preventiva comunicazione al Direttore Generale della Struttura sanitaria. L'accesso avviene sotto la responsabilità del Direttore della clinica o del servizio.

Art. 20 – Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare del contratto di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

Art. 21 – Cessazione del rapporto

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 14, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Costituiscono giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata realizzazione del progetto di ricerca per ragioni imputabili al titolare del contratto, la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca ove prevista o la mancata approvazione della relazione da parte del Responsabile scientifico o dell'Ente finanziatore, e il mancato rispetto degli obblighi e doveri del lavoratore. Il recesso avviene con provvedimento del Rettore o suo delegato, previa deliberazione del Consiglio di Struttura.
5. In caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno trenta giorni.
In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al titolare del contratto di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento giudiziale della procedura di reclutamento.

TITOLO III - INCARICHI POST-DOC di cui all'art 22-bis della Legge 240/2010 come introdotto dalla Legge 79/2025

Art. 22 – Durata degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere stipulati dal Rettore o suo delegato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione e possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni oppure con fondi di bilancio.
2. L'incarico ha durata almeno annuale e può essere prorogato fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione

a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

4. Ai fini della durata complessiva del rapporto di cui al presente articolo, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 23 – Trattamento economico

1. Ai titolari degli incarichi post-doc spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010. Il trattamento economico va definito ex ante in ragione dell'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, secondo i seguenti due livelli retributivi:
 - livello base: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. La valorizzazione economica di livelli economici superiori al minimo nonché la definizione di ulteriori livelli economici intermedi, è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Trattamenti economici superiori al livello massimo sopra indicato dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima dell'emanazione del bando.

Art. 24 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, il percorso di dottorato deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarato il riconoscimento ai fini accademici.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 (RTT);
 - c) coloro che abbiano fruito di contratti di ricerca, di incarichi post-doc, incarichi di ricerca o di contratti da RTT, anche in atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la

- normativa vigente;
- d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla Struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
4. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il Rettore o suo delegato può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 25 – Procedura di attivazione

1. L'attivazione dell'incarico post-doc è proposta dal Referente dell'incarico e approvata a maggioranza assoluta dei presenti dal Consiglio della Struttura nella composizione riservata a professori e ricercatori.
2. Nella delibera di attivazione la Struttura individua:
 - a) il numero di incarichi post-doc e la sede principale dell'attività;
 - b) la copertura finanziaria e i fondi sui quali graveranno tutti i costi dell'incarico post-doc, inclusi gli oneri a carico Ente;
 - c) le attività di ricerca, nonché le eventuali attività di collaborazione alla didattica e di terza missione che il titolare di incarico post-doc è chiamato a svolgere;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare, inclusa la tesi di dottorato, ove presentata, e altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore a 10, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - e) il nominativo del Referente per l'incarico post-doc;
 - f) il Gruppo Scientifico-Disciplinare;
 - g) il Settore Scientifico Disciplinare o più Settori Scientifici Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico disciplinare;
 - h) le specifiche funzioni che il titolare dell'incarico post-doc è chiamato a svolgere anche in riferimento all'attività assistenziale;
 - i) le modalità e i criteri di selezione, inclusa la previsione di una prova orale e l'indicazione della lingua in cui la stessa potrà essere sostenuta;
 - j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
 - k) l'eventuale accertamento, per i candidati stranieri, della conoscenza della lingua italiana;
 - l) l'importo dell'incarico post-doc al lordo degli oneri a carico dell'ente;
 - m) i requisiti di ammissione alla selezione così come previsti dai precedenti articoli;
 - n) i pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui alle lettere da a) a c) dell'art. 27. Il peso della prova orale non può essere superiore ai 40 centesimi.

Art. 26 – Bando di selezione

1. Il Rettore o suo delegato provvede all'emanazione del bando di selezione. Il bando deve

contenere oltre a quanto previsto all'art 25:

- il termine di 25 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - data, ora e luogo (in presenza o telematica) della prova orale. In assenza il bando dovrà prevedere il termine minimo di comunicazione per la prova orale di cui al successivo art. 29 comma 2;
 - il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell'Ateneo e della Struttura, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
 3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 27 – Elementi di valutazione della selezione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati.
2. Gli elementi di valutazione dei candidati sono i seguenti:
 - a) curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, incluse le attività assistenziali, ove previste;
 - b) pubblicazioni scientifiche e altri prodotti documentabili della ricerca, con particolare riferimento all'attinenza alle attività da svolgere;
 - c) colloquio orale utile a verificare l'attitudine del candidato alle attività da svolgere, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano indicata nel bando.

Art. 28 – Commissione giudicatrice

1. Alla scadenza del bando, il Consiglio della Struttura designa i componenti della Commissione e ne attesta la comprovata esperienza nella materia oggetto del bando.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori interni o esterni, o di ruolo equivalente nel caso di membri provenienti dall'estero, o da esperti nella materia, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore o suo delegato ed i nominativi sono pubblicati per 30 giorni sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito web di Ateneo e sul sito internet della Struttura.
4. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - i contrattisti di ricerca e i titolari di incarico di ricerca o di incarico post-doc, fatti salvi i casi in cui il conferimento del contratto o dell'incarico post-doc sia avvenuto ai sensi degli artt. 13 e 32 del presente Regolamento;

- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- i Professori ordinari e associati che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 29 – Procedura di selezione

1. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri per la valutazione degli elementi previsti all'art. 27 del presente regolamento. I criteri adottati e il contenuto della prova orale sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Università, al sito web di Ateneo, e al sito internet della Struttura per almeno sette giorni e comunque fino alla data prevista per lo svolgimento della prova orale.
2. Qualora la data della prova orale non sia già prevista dal bando, il preavviso deve essere di almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione del verbale di definizione dei criteri.
3. Successivamente alla definizione dei criteri la Commissione prende visione delle domande ammesse e, verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun commissario, procede alla valutazione comparativa dei candidati, attribuendo i punteggi agli elementi da a) a b) dell'articolo 27, ed espleta successivamente la prova orale pubblica. La mancata presentazione alla prova orale o il mancato collegamento in via telematica sono considerati rinuncia alla selezione.
4. Nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b) dell'articolo 27, la Commissione prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN, nonché altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando.
5. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 60 centesimi e redige la lista dei candidati valutati positivamente con relativo punteggio.
6. La condizione di essere collocato nella lista dei candidati valutati positivamente in una procedura di selezione non costituisce titolo per successive procedure di selezione. In caso di parità di merito la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.
7. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale. I colloqui con i candidati possono svolgersi in presenza o in modalità telematica e la modalità di svolgimento dei colloqui, stabilita dalla Commissione, deve essere la medesima per tutti i candidati. È, tuttavia, possibile che in casi eccezionali di forza maggiore, se adeguatamente motivati, la Commissione possa preventivamente autorizzare, dandone atto nei verbali, il collegamento telematico ai candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale. Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere i colloqui in presenza, uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la

riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento della prova orale. Nel caso in cui i candidati dovessero svolgere la prova orale con modalità telematica deve, comunque, essere assicurata l'identificazione certa del candidato.

Art. 30 – Accertamento regolarità degli atti

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore o suo delegato può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore o suo delegato, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'articolo 28 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. La regolarità degli atti è accertata con decreto del Rettore o suo delegato entro trenta giorni dalla consegna dei verbali sottoscritti dai commissari. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore o suo delegato rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
3. Il Decreto di cui al comma precedente è pubblicato per 30 giorni all'Albo Ufficiale dell'Università, al sito web di Ateneo e al sito internet della Struttura.

Art. 31 – Candidati valutati positivamente

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti della selezione, in caso di rinuncia o dimissioni del vincitore, la Struttura che ha richiesto la selezione, può stipulare un incarico post-doc con uno o più candidati valutati positivamente nella stessa selezione.
2. In caso di sopravvenute esigenze in un SSD/GSD, la Struttura può stipulare un incarico con uno o più candidati valutati positivamente nelle selezioni del medesimo SSD/GSD e della stessa Struttura i cui atti siano stati approvati da non più di sei mesi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si segue l'ordine decrescente del punteggio finale purché tale punteggio sia superiore alla soglia limite indicata nel bando.

Art. 32 – Conferimento degli incarichi post-doc su procedure di selezione svolte da altri enti

1. Le Strutture possono proporre di conferire un incarico post-doc ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici.
2. In questo caso è competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberare, su

proposta della Struttura proponente, di conferire l'incarico post-doc ai vincitori della selezione, secondo le specifiche regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando, anche in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato. Nello specifico, qualora le regole dell'ente finanziatore lo prevedano, il responsabile scientifico potrà coincidere con il titolare dell'incarico post-doc e le relazioni tecnico-scientifiche sull'attività di ricerca potranno essere presentate all'ente finanziatore, se previste, con le modalità e scadenze da questo definite.

3. Analogamente tale procedura può essere utilizzata per conferire incarichi post-doc a candidati che sono risultati assegnatari di "Seal of Excellence" o equivalenti a valere sui fondi dell'Ateneo o della Struttura.
4. Nei casi di conferimento di un incarico post-doc ai sensi del presente articolo, il Direttore della Struttura è Referente per la posizione.

Art. 33 – Contratto e attività del titolare dell'incarico post-doc

1. L'assunzione del titolare del contratto avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato predisposto dall'Ateneo. Tale contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal Rettore o suoi delegati e dal titolare del contratto.
2. Il contratto di cui all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 deve contenere:
 - a) la tipologia del contratto ed il regime di impegno a tempo pieno;
 - b) l'individuazione del Gruppo scientifico-disciplinare, Settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede principale di svolgimento dell'attività;
 - c) l'indicazione dell'attività di ricerca anche eventualmente da svolgere presso le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, dell'eventuale attività di collaborazione alla didattica, di terza missione;
 - d) le funzioni che il soggetto è chiamato a svolgere se è previsto che svolga attività assistenziale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sulle attività previste dal contratto, pena la mancata eventuale proroga dello stesso;
 - f) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
 - g) l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a un mese, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Referente dell'incarico;
 - h) il trattamento economico complessivo;
 - i) le cause di cessazione del rapporto di lavoro;
 - j) il nominativo del Referente dell'incarico;
 - k) l'impegno al rispetto del Codice di comportamento dell'Ateneo, del Codice Etico dell'Ateneo e del Codice per l'integrità della ricerca dell'Ateneo.
3. Il titolare di incarico post-doc può svolgere anche attività didattica per un massimo di 65 ore (comprensivo di attività didattica curricolare e integrativa), purché tale attività non interferisca

con lo svolgimento dell'attività di ricerca assegnata. Superato il limite massimo delle 65 ore, l'attività didattica può essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo per l'attribuzione di incarichi didattici, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca.

4. Qualora il titolare dell'incarico post-doc svolga attività presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
5. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a svolgere personalmente l'attività oggetto del contratto.
6. La prestazione lavorativa si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali stabilite dalla Struttura. Il Referente dell'incarico può individuare particolari modalità di svolgimento della prestazione.
7. Al fine di verificare la rendicontazione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare del contratto, è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.
8. La scadenza dell'incarico post-doc comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. L'incarico post-doc non dà luogo a diritto di accesso a posizioni di ruolo.

Art. 34 - Proroga dell'incarico post-doc

1. La Struttura che ha conferito l'incarico, verificata la disponibilità finanziaria, può, su proposta del Referente e con il consenso dell'interessato, deliberare la proroga dell'incarico, fino ad ulteriori 2 anni, in ragione delle specifiche esigenze.
2. L'eventuale proroga deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010.
3. La richiesta di proroga del contratto, deliberata dal Consiglio della Struttura, corredata della relazione tecnico-scientifica approvata dal Referente è trasmessa all'ufficio competente dell'Amministrazione Centrale almeno un mese prima della scadenza del contratto stesso.
4. La proroga è sottoscritta dal Rettore o suoi delegati e dal contrattista.

Art. 35 – Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro per l'incarico post-doc è regolato esclusivamente dall'art. 22-bis della Legge 240/2010, dal presente Regolamento e dal contratto di lavoro individuale. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e assicurativo si fa riferimento a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Ai titolari di incarichi post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno e delle competenze richieste nella misura riportata nel bando di selezione. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è quello definito al momento della sottoscrizione del contratto.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.
4. Per congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste dal DPR n. 3/1957, dalla Legge n. 300/1970, dal D.Lgs. 151/2001 e dalle specifiche norme che regolano la

materia per i lavoratori dipendenti.

5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suoi delegati.
6. Il titolare di incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 36 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Il contratto di incarico post-doc non è compatibile:
 - a) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) con la titolarità di altri incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 240/2010, di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, di incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 240/2010;
 - d) con la titolarità di contratti di ricercatore in tenure track (RTT) di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - e) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca.
2. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui al precedente comma, lo svolgimento di incarichi esterni può avvenire previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere del Referente per l'incarico, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività della Struttura e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività assegnata.
3. Il titolare di incarico post-doc in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata del rapporto lavorativo con l'Ateneo, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 37 – Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare dell'incarico post-doc nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

Art. 38 – Cessazione del rapporto

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle

parti.

2. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 33, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Costituiscono giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata realizzazione delle attività previste dal contratto per ragioni imputabili al titolare del contratto, e il mancato rispetto degli obblighi e doveri del lavoratore. Il recesso avviene con provvedimento del Rettore o suoi delegati, previa deliberazione del Consiglio di Struttura
5. In caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento giudiziale della procedura di reclutamento.

TITOLO IV - NORME FINANZIARIE, COMUNI E FINALI

Art. 39 - Norma finanziaria

1. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010 (Titolo II del presente Regolamento), non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 240/2010 e degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della Legge 240/2010 (Titolo III del presente Regolamento) non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79 come risultante dai bilanci approvati.
3. Il limite di spesa di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 40 - Norme comuni

1. Gli incarichi post-doc, gli incarichi di ricerca nonché i contratti di ricerca e i contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 (RTT) non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui al comma precedente, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
3. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. I titolari dei contratti di ricerca di cui al Titolo II e degli incarichi post-doc di cui al Titolo III del presente Regolamento sono tenuti a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico e dal Codice di integrità della Ricerca dell'Università degli Studi di Padova e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 41 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web istituzionale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per le aree dell'Amministrazione centrale le funzioni attribuite al Consiglio della Struttura sono svolte dal Direttore Generale e quelle attribuite al Direttore della Struttura sono svolte dal dirigente dell'Area interessata.
3. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico della Struttura che ha proposto la selezione.
5. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del "Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010" emanato con D.R. rep n. 1387 del 26 marzo 2025.
6. Per le procedure per contratti di ricerca bandite in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento trova applicazione il Regolamento di cui al D.R. rep n. 1387 del 26 marzo 2025.